



## REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "BUTALÀ"

### Art.1. - Marchio

- 1.1** Il marchio collettivo denominato "**BUTALÀ**" (di seguito "il marchio") è di proprietà del **Comune di Menconico** (di seguito "Comune").
- 1.2** Tale marchio contraddistingue gli operatori localizzati (art. 3.1) nelle zone Alta Valle Staffora e Alta Val Tidone (specificatamente dei Comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Colli Verdi, Menconico, Ponte Nizza, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello) e garantisce agli acquirenti che:
- le aziende che lo esibiscono appartengono al Marchio "BUTALÀ";
  - le iniziative da esso contraddistinte sono organizzate/condivise dal Comune di Menconico.
- 1.3** Il marchio è conferito all'imprenditore ed alla sua impresa, in termini di capacità, qualità, accoglienza e promozione.

### Art.2. - Commissione tecnica di valutazione

- 2.1** È costituita, all'interno del Marchio Collettivo "BUTALÀ" una Commissione di Valutazione (di seguito "Commissione") così composta:
- un rappresentante del Comune di Menconico;
  - un rappresentante di Ascom;
  - un rappresentante dei ristoratori fondatori, indicato da tutti i ristoratori;
  - un rappresentante del territorio, abitante nella zona designata.
- 2.2** La Commissione esprime pareri vincolanti in merito a:
- utilizzo del marchio;
  - concedere/revocare l'autorizzare all'utilizzo del marchio;
  - controllare il rispetto da parte degli utilizzatori dei requisiti stabiliti da questo Regolamento attraverso la Commissione stessa;
  - analizzare i reclami pervenuti dagli acquirenti dei prodotti a marchio nonché dai soggetti utilizzatori del marchio;
  - valutare domande di ammissioni da parte di altre aziende/ristoratori.



# COMUNE DI MENCONICO

## PROVINCIA DI PAVIA



**2.3** La Commissione è coordinata dal Rappresentante del Comune di Menconico che ne cura la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni. Lo stesso è tenuto alla conservazione dei verbali. Non sono ammessi compensi ai commissari per la partecipazione alle sedute.

### **Art.3. - Soggetti legittimati all'uso del marchio**

**3.1** Il Comune di Menconico, previo parere della Commissione, potrà concedere in uso il marchio a soggetti quali imprese della ristorazione, imprese del commercio, del turismo e dei servizi sia persone fisiche che giuridiche, che siano localizzati e svolgano la propria attività nelle seguenti aree geografiche: Alta Valle Staffora e Alta Val Tidone nei Comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Colli Verdi, Menconico, Ponte Nizza, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello.

Previa autorizzazione del Comune di Menconico, il Marchio può essere utilizzato da parte di tutti i soggetti pubblici e dalle associazioni aventi sede nei comuni dell'Alta Valle Staffora e Alta Val Tidone, come precedentemente specificato, per attività di comunicazione/promozione.

**3.2** Il soggetto che richiederà di poter contraddistinguere le sue attività con il marchio, dovrà fornire tutti i dati necessari ad individuare la propria attività ai sensi della legislazione vigente e del presente Regolamento.

**3.3** Il Comune di Menconico concede l'utilizzo del marchio ai soggetti che ne faranno richiesta attraverso apposita domanda scritta da inoltrare al Comune di Menconico, Via Capoluogo, 21, Ufficio protocollo.

### **Art.4. - Uso del marchio**

**4.1** Il marchio potrà essere apposto su menù, insegne, siti web, social, contenitori esterni (sacchetti ecc.) materiale promozionale del soggetto utilizzatore, rispettandone l'immagine nella sua integrità.

**4.2** Il marchio dovrà essere apposto dall'utilizzatore distintamente dalla sua ditta, da tutti gli altri segni distintivi ed indicazioni che lo riguardano.



# COMUNE DI MENCONICO

## PROVINCIA DI PAVIA



- 4.3** Il Comune di Menconico potrà, senza vincoli di procedura, impartire al singolo utilizzatore specifiche prescrizioni cui l'utilizzatore stesso sarà tenuto ad adempiere ai fini del futuro impiego del marchio.
- 4.4** La decisione del Comune di Menconico circa le prescrizioni è comunicata all'utilizzatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. L'eventuale diniego dovrà essere opportunamente motivato. Tale decisione è inappellabile.
- 4.5** Il Marchio dato in uso non potrà essere utilizzato quale segno distintivo prevalente rispetto ai loghi, marchi d'impresa, prodotti, servizi a cui verrà abbinato.
- 4.6** L'utilizzo del marchio è altresì subordinato al rispetto del "Disciplinare di Produzione del Butalà" ed alle decisioni prese dalla commissione nel corso del tempo, verbalizzate e depositate presso il Comune di Menconico, come il prezzo minimo di vendita, posto come ostacolo alla concorrenza al ribasso, e che sarà aggiornato periodicamente sulla base del mercato vigente.

### **Art.5. - Controlli ed ispezioni**

- 5.1** La verifica da parte della Commissione del rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti da questo Regolamento da parte di ciascun utilizzatore ha, di norma, cadenza annuale.
- 5.2** I soggetti utilizzatori dovranno fornire tutte le ulteriori informazioni che fossero loro richieste, sottoscrivendo le dichiarazioni rese.
- 5.3** La Commissione controlla, direttamente o a mezzo di propri incaricati l'uso corretto ed appropriato del marchio da parte di ciascun utilizzatore in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e del Disciplinare ad esso collegato.

### **Art.6. - Diritti e doveri dell'utilizzatore**

L'utilizzatore si assume l'obbligo di:

- utilizzare il Marchio entro i limiti previsti e con le modalità previste dal disciplinare;



# COMUNE DI MENCONICO

## PROVINCIA DI PAVIA



- astenersi da qualsiasi attività che possa anche indirettamente arrecare danno al Marchio.

**6.1** Qualora l'abuso abbia provocato grave discredito al marchio, e pertanto costituente pregiudizio all'intera categoria degli utilizzatori, la Commissione potrà altresì comminare una sanzione comportante la revoca dell'utilizzo del marchio.

**6.2** L'utilizzo del marchio è legato a buone prassi di vendita esonerando il Comune di Menconico da eventuali difetti di produzione o di ogni altro difetto in quanto di diretta ed esclusiva responsabilità del produttore e/o commerciante.

### **Art. 7 - Procedura di richiesta e di rilascio della concessione d'uso del Marchio**

**7.1** Il soggetto che intende ottenere la concessione dell'utilizzo Marchio deve compilare e presentare domanda prestampata al Comune di Menconico, Via Capoluogo, n.21 Ufficio Protocollo.

**7.2** La domanda deve contenere:

- l'indicazione dei riferimenti anagrafici del soggetto richiedente;
- l'indicazione della tipologia di attività e di prodotti o servizi per cui il Marchio viene richiesto;
- la dichiarazione di assoggettamento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

**7.3** Verificata la regolarità della documentazione prodotta ed il rispetto dei criteri, la Commissione esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, parere in merito alla concessione del marchio.

**7.4** Gli utilizzatori del Marchio vengono iscritti in un apposito elenco tenuto presso il Comune di Menconico, Via Capoluogo, n. 21.

### **Art. 8 - Controlli e Decadenza**

**8.1** Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto alla correttezza di utilizzo del Marchio, il Comune di Menconico può adottare misure di revoca della concessione del Marchio stesso.

**8.2** Il venir meno delle condizioni che hanno determinato la concessione del Marchio, previo accertamento, comporta la risoluzione della concessione stessa.



# COMUNE DI MENCONICO

## PROVINCIA DI PAVIA



### **Art.9 - Azioni a tutela del marchio**

- 9.1** Le azioni a tutela del marchio spettano esclusivamente al Comune di Menconico.
- 9.2** Al Comune di Menconico, sentita la Commissione, spetta anche la tutela del marchio nei confronti dei singoli utilizzatori che abbiano commesso abusi.
- 9.3** Il Comune di Menconico provvede a promuovere e diffondere la conoscenza del marchio di cui è titolare nell'interesse ed a vantaggio di tutti i soggetti utilizzatori.

### **Art.10 - Disciplina del Regolamento**

Il presente Regolamento, per tutto quanto non è in esso previsto, è disciplinato dalle norme del Codice Civile e del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (e successive modificazioni), alle quali si fa rinvio.